

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooo

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 28/11/2014**OGGETTO: RINEGOZIAZIONE PRESTITI CASSA DD. PP..**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'art. 147 bis e l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("**TUEL**");

VISTO il provvedimento consiliare n. 38 del 27/11/2014 esecutivo a tutti gli effetti di legge, con cui l'Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, ha autorizzato, per l'anno 2014, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "**Prestiti Originari**" e "**CDP**"), riportati nell'elenco allegato al contratto di Rinegoziazione (rispettivamente, "**Elenco Prestiti**" e "**Contratto di Rinegoziazione**");

VISTA la Circolare della CDP n. 1281 avente ad oggetto: "*Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539*";

VISTO l'Elenco Prestiti, individuato dall'Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione;

VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet;

RITENUTO

che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;

che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Prestiti Rinegoziati**");

che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai Prestiti Originari. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito;

che il contratto con la CDP ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539 dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;

che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la **"Data di Scadenza"**);

che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso nominale annuo indicato, per ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti (il **"Tasso di Interesse"**);

che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;

che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascuno prestito da rinegoziare, quello risultante al 1° luglio 2014;

DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP;
- 3) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia la data di scadenza indicata, in relazione a ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti;
- 4) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2015, il cui valore è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti, fermo restando che l'ente dovrà corrispondere alla CDP, alla scadenza del 31 dicembre 2014, l'importo della rata costituito dalla sola quota relativa agli interessi, come prevista dal piano di ammortamento di ciascun Prestito Originario;
- 5) di approvare i Tassi di Interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 6) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ex art. 206 del TUEL;
- 7) di approvare integralmente il contenuto dello schema di "Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso", identificato con il codice 02/22.00/001.00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Andrea Campi)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
La Pepa dr.ssa Domenica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere di regolarità tecnica e attesta la copertura finanziaria della spesa.
(Rag. Andrea Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.
(Rag. Andrea Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE